

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2005, 2005/68/CE <sup>(1)</sup>, e comunque non avendone dato comunicazione alla Commissione, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della medesima direttiva;
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per dare attuazione alla direttiva 16 novembre 2005, 2005/68/CE, è scaduto il 10 dicembre 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

**Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese**

(Causa C-10/09)

(2009/C 55/33)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e M. Teles Romão, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 ottobre 2006, 2006/86/CE <sup>(1)</sup> che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1° settembre 2007.

<sup>(1)</sup> GU L 294, pag. 32.

**Ricorso proposto il 9 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese**

(Causa C-11/09)

(2009/C 55/34)

*Lingua processuale: il portoghese*

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Cattabriga e M. Teles Romão, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

**Conclusioni della ricorrente**

- Dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva Commissione 8 febbraio 2006, 2006/17/CE <sup>(1)</sup>, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
- condannare la Repubblica portoghese alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

Il termine per recepire la direttiva è scaduto il 1° novembre 2006.

<sup>(1)</sup> GU L 38, pag. 40.